



COMUNE DI CIMONE

Fraz. Covelo, 90

38060 CIMONE - Trento

Tel. 0461 – 855210 - fax. 855202

www.comune.cimone.tn.it

e-mail segreteria@comune.cimone.tn.it

e-mail PEC: comunecimone@pec.it

P.I. 01112920226 - C.F. 80007570221

Prot. n. 1324 / 2025

Cimone, 20 marzo 2025

ORDINANZA N. 05/2025

Oggetto: ORDINANZA PER LA **SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA NORMALE EROGAZIONE IDRICA** PER IL GIORNO **24 MARZO 2025** DALLE ORE 09:00 FINO A CONCLUSIONE LAVORI (INDICATIVAMENTE ORE 14:00) PER LE FRAZIONI CIMONERI, PIFFERI, GAZI E BUZZI.

IL SINDACO

Preso atto della richiesta di allacciamento all'acquedotto potabile comunale per nuova utenza in loc. Spagnolli e richiamata la determinazione dell'Ufficio Tecnico nr. 25 dd. 31.10.2024, ovvero l'affidamento del lavoro di predisposizione per allaccio contatore e posa tubazione fino alla proprietà privata, alla ditta Piffer Denis impianti idraulici e gas.

Considerato che la sospensione della normale erogazione idrica è giustificata e necessaria per consentire i lavori di collegamento della tubazione di stacco e che la richiesta si limita nell'arco della giornata e precisamente per il giorno **24 MARZO 2025 dalle ore 9:00 fino a conclusione lavori (indicativamente ore 14:00)**;

Sottolineato che la sospensione del servizio idrico prevista nel giorno e nella fascia oraria sopramenzionati interesserà le **frazioni CIMONERI, PIFFERI, GAZI e BUZZI** e che l'erogazione dell'acqua sarà ripristinata non appena conclusi i lavori;

Accertata la propria competenza a disporre in base all'attuazione dell'art. 36 del Testo unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.G.R. 19.05.1999, n. 3/L, come successivamente modificato;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

la **SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA NORMALE EROGAZIONE IDRICA** per il giorno **24 MARZO 2025 dalle ore 09:00 fino a conclusione lavori (indicativamente ore 14:00)** per le frazioni CIMONERI, PIFFERI, GAZI E BUZZI causa lavori in loc. Spagnolli.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 (all. E) e dell'art. 4 Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Trento, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.



IL SINDACO
Bisesti Damiano